

## Via libera in Europa per documenti e firme elettroniche

Alessandro MastromatteoBenedetto Santacroce

Superare le barriere operative I principi fissati a livello europeo in materia di identificazione e autenticazione elettronica e la traduzione operativa realizzata a livello nazionale su firme elettroniche, sigilli elettronici, documenti elettronici e servizi fiduciari aprono ai professionisti grandi opportunità per riorientare l'attività professionale, per utilizzare al massimo gli strumenti digitali per raggiungere i clienti in modo più semplice e sicuro e per interagire meglio con tutte le autorità dei diversi Stati membri. Di particolare rilievo risultano i principi unionali, fissati dal regolamento 910/2014/UE (regolamento eIDAS - Electronic identification authentication signature) e i provvedimenti nazionali che ne hanno tradotto in pratica la loro operatività, tra cui il decreto legislativo 217/2017 che dal 2018 ha modificato il Cad (Codice dell'amministrazione digitale), le linee guida che Agid sta per varare e la regolamentazione relativa allo Spid. Il professionista digitale può, già oggi, erogare servizi in rete ovvero può approfittare degli strumenti di identificazione per finalizzare la stesura di contratti, per svolgere servizi consulenziali o per ottenere dalle amministrazioni specifici benefici nella gestione di singole pratiche. Le norme eIDAS Il regolamento eIDAS (articolo 25) interviene, in primo luogo, sul piano giuridico, sul valore delle firme elettroniche e stabilisce che a una firma elettronica non possono essere negati gli effetti giuridici solo perché è elettronica e deve essere sempre ammessa come prova nei procedimenti giudiziari. Inoltre una firma elettronica qualificata (quale la nostra firma digitale) deve essere riconosciuta quale firma elettronica qualificata in tutta la Ue e deve essere accettata per la fruizione di servizi erogati online da una pubblica amministrazione. Infine, proprio per la firma elettronica qualificata il regolamento prevede (articolo 25, comma 3) che la stessa ha effetti giuridici equivalenti a quelli di una firma autografa. Già questi tre principi costituiscono per il professionista un punto chiaro di riferimento per la gestione dell'attività professionale ovvero per lo svolgimento di una trattativa o di un processo giudiziario ovvero per l'impostazione dei rapporti



con autorità italiane e estere. Analoghi principi giuridici, in particolare con riferimento all' ammissibilità probatoria in giudizio, vengono attribuiti ai sigilli elettronici (sigilli che garantiscono l' origine e l' integrità di dati elettronici a essi associati) e ai documenti elettronici (quali video, files ecc). I servizi fiduciari Sul piano eminentemente operativo e per garantire maggiore sicurezza allo svolgimento della propria attività il professionista può far ricorso ai servizi fiduciari realizzati da alcuni soggetti pubblicamente riconosciuti che hanno la capacità di creare, verificare e autenticare in rete firme elettroniche, sigilli elettronici e più in generale identità digitali. In Italia proprio per rendere più facili e sicuri le interrelazioni tra privati ed enti pubblici è stato creato il sistema pubblico di identità digitale (Spid). Il professionista può dotarsi (verrebbe da dire, deve dotarsi) di un' identità digitale e può creare comunità digitali identificate erogando a loro servizi. A tal proposito, Agid ha in cantiere un progetto per il rilascio dell' identità digitale per uso professionale, ovvero per uno Spid riconoscibile e attribuibile a un professionista. Questo tipo di identità conterrà, infatti, un attributo di "identity purpose" e sarà individuabile perché sarà caratterizzato da un codice "P". La creazione di identità digitali professionali ammette che non solo i singoli, ma anche le organizzazioni possano operare con i propri componenti sotto un' unica identificazione attraverso la creazione di utenze master. L' interoperabilità La regolamentazione europea ha anche lo scopo di superare le limitazioni fissate dalle frontiere degli Stati, introducendo regole che consentano, anzi obblighino i Paesi Ue a riconoscere e accettare le diverse forme di identificazione. A questo scopo è stato creato un percorso di notifica a Bruxelles dei diversi strumenti di identificazione, attraverso il quale gli strumenti nazionali diventano europei. Scelta che l' Italia ha già fatto con Spid. © RIPRODUZIONE RISERVATA.